

DISEGNO DI LEGGE N. 70

I
CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 138/A IV Legislatura

"Art. 106 L.R. 30/5/77 n.17

Norme sulla contabilità regio-
nale (Rendicontazione delle
spese) - Modificazione."

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta dell'1/12/86.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLA RAGIONERIA BILANCIO

FINANZE ED ENTI LOCALI

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

D.D.L. "ART.106 L.R.30/5/1977 N°17 'NORME SULLA CONTABILITA'
REGIONALE' (RENDICONTAZIONE DELLE SPESE) - MODIFICAZIONE -"

R E L A Z I O N E

La presente legge ha lo scopo di uniformare le date di presentazione dei rendiconti da parte dei Funzionari Delegati della Regione Puglia a quelle di presentazione dei Funzionari Delegati dello Stato.

Infatti, la legge finanziaria n°41/86 ha modificato l'art.60 - primo comma - del Regio Decreto 18/11/1923, fissando scadenze semestrali per la presentazione dei rendiconti da parte dei Funzionari Delegati dello Stato.

L'art.106 della L.R.17/77 prescrive scadenze trimestrali per la presentazione dei rendiconti da parte dei Funzionari Delegati della Regione Puglia.

E' necessario, pertanto, apportare la debita modifica al suddetto articolo.

L'ASSESSORE
(Martellotta)

M

REGIONE PUGLIA

D. D. L.

ART.106 L.R.30/5/1977 N°17 "NORME SULLA CONTABILITA'
REGIONALE" (RENDICONTAZIONE DELLE SPESE)- MODIFICAZIONE.

ART.1

L'Art.106 della L.R.30/5/1977 n°17 "Norme sulla contabilità regionale" è sostituito dal seguente:

"Ciascun Funzionario Delegato deve rendere alla Regione il conto delle somme erogate.

I rendiconti di cui al comma precedente devono essere presentati entro 25 giorni dalle scadenze semestrali del 30 Giugno e del 31 Dicembre di ogni anno ovvero entro 15 giorni dalla data di completa utilizzazione dei fondi accreditati e dalla data in cui venga meno, per qualsiasi causa, lo "status" di Funzionario Delegato.

ART.2

La presente legge entra in vigore il 1° Gennaio 1987.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla Commissione Consiliare permanente il 3-12-86

163

